

Margherita Mussi
Notaio

Monza – Via Passerini, 10 – Tel. 039.365048

N. 2995 di rep.

N. 2201 di racc.

MODIFICHE DELLO STATUTO

RICHIESTE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE

TERZO SETTORE

Repubblica Italiana

REGISTRATO
a Monza e Brianza
il 13/07/2022
n° 23409 Serie 1T
esente

L'anno 2022 duemilaventidue addì 30 trenta del mese di giugno 19 dician-
nove e minuti 10 dieci

In Lissone, via Pacinotti n. 61

Avanti a me dottoressa MARGHERITA MUSSI, Notaio in Monza, iscritto
al Collegio Notarile di Milano, certo della identità personale del compa-
rente infrascritto

è presente il signor:

PARRAVICINI MASSIMO nato a Lissone (MB), il 30 luglio 1966, residente
a Lissone (MB), via Don Raffaele Crippa n. 17, Codice Fiscale PRR MSM
66L30 E617A

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono certo, dichia-
ra di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione e legale rappresentante della:

"ASSOCIAZIONE STEFANIA ONLUS" con sede in Lissone (MB), via Fa-
bio Filzi n. 2

Codice Fiscale e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Monza
e Brianza 85038120151 riconosciuta con Decreto del Presidente della Re-
gione Lombardia in data 11 marzo 1981, iscritta al Registro delle Persone
Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 7 aprile 2001 al
n. 222, iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato della Re-

gione Lombardia al foglio n. 49, progressivo 196 con decreto n. 50486 dell'11 gennaio 1994,

in corso di iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

E quindi col presente atto, valendosi dei poteri che gli competono in base alla delibera dell'assemblea degli associati di cui a verbale in data 25 giugno 2019 n. 847/606 di rep. a mio rogito (registrato a Monza e Brianza il 28 giugno 2019 al n. 1823 serie 1T)

premessi che

- la Provincia di Monza e Brianza, Settore Risorse e Servizi ai Comuni con lettera in data 26 maggio 2022, in relazione all'avvenuta trasmigrazione dell'"ASSOCIAZIONE STEFANIA ONLUS" dal Registro Generale Regionale del Volontariato della Regione Lombardia al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ha richiesto la modifica dello statuto dell'associazione per ottenere l'iscrizione e precisamente nelle norme che riguardano il diritto di voto per i soci minorenni: tale modifica può essere deliberata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per espressa delega allo stesso conferita con delibera assembleare in data 25 giugno 2019 n. 847/606 di rep. a mio rogito succitato.

Il comparente pertanto, nella sopra esposta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE STEFANIA ONLUS", come sopra autorizzato

d e l i b e r a

1°) di modificare l'articolo 4, comma 4 dello statuto come segue:

"4.4 - Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei

regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi."

Invariato il resto;

2°) di dare atto, che lo Statuto Sociale aggiornato con la modifica di cui sopra è quello che risulta dal documento che si allega sotto "A" al presente verbale, previo esame ed approvazione da parte del comparente.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno io Notaio ho dato lettura al comparente che lo ha approvato dispensandomi dalla lettura dell'allegato e si sottoscrive con me notaio alle ore 19 diciannove e minuti 25 venticinque

Consta di un foglio e ne occupa tre pagine non complete

F.to Massimo Parravicini

F.to Margherita Mussi notaio

** ** *

Allegato "A" del N° 2995/2201 di Rep.

** ** *

STATUTO

"Associazione Stefania Odv"

Organizzazione di volontariato

Articolo 1

Denominazione - Durata- Sede

1.1 L'Associazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE STEFANIA ODV", che in seguito sarà denominata per brevità "Associazione",

costituitasi l'8 ottobre 1971 con la denominazione "Fondazione Stefania", trasformata in "Associazione Stefania" in data 16 luglio 1980 e riconosciuta come Associazione con personalità giuridica con decreto della Regione Lombardia in data 11 marzo 1981, adotta come riferimento il codice del Terzo settore d.lgs. 117 del 2017, la legge quadro del volontariato 266/91 per quanto in vigore e la legge regionale lombarda 01/08.

1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Articolo 2

Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Lissone (MB) e può costituire sede secondarie.

2.2 Il trasferimento della sede principale in altro comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri comuni.

Articolo 3

Finalità e Scopi

3.1 L'associazione svolge attività di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, ma unicamente per fini di solidarietà ed esercita in via esclusiva o principale l'attività di cui all'art. 5 comma 1 lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della leg-

ge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In via esemplificativa l'associazione persegue la finalità di solidarietà sociale attraverso:

- la tutela dei diritti delle persone in situazioni di disabilità e/o fragilità e delle loro famiglie, ispirandosi ai principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
- la promozione del benessere delle persone con disabilità favorendo la loro libera autodeterminazione;
- lo sviluppo del volontariato e della cittadinanza attiva;
- la promozione di una cultura capace di riconoscere il valore positivo della diversità.

3.2 Scopo dell'Associazione è la promozione e l'organizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla promozione della inclusione sociale di persone con disabilità attraverso:

- la rappresentanza delle persone, anche attraverso gli istituti di tutela giuridica previsti dalla normativa vigente;
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso eventi pubblici, rappresentazioni teatrali, dibattiti pubblici, manifestazioni, pubblicazioni, etc.
- la promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
- lo sviluppo del volontariato attraverso attività e progetti che promuovano il reclutamento di nuovi volontari e la formazione dei volontari attivi
- attività di volontariato che garantiscano l'accesso di persone con disabilità alla fruizione del tempo libero, dello sport, della cultura e che promuovano l'inclusione sociale in ogni forma e/o attività
- la raccolta di fondi da destinare alla progettazione, sperimentazione e costruzione di nuovi servizi e per la sperimentazione di interventi innovativi

nell'ambito della disabilità e del volontariato;

- il sostegno economico ad altri enti del terzo settore aventi scopi simili
- la promozione di azioni di coordinamento degli Enti del III settore;
- la collaborazione con le istituzioni del territorio e con le organizzazioni del privato sociale per ottimizzare le risorse attraverso sinergie e azioni di rete;
- la partecipazione attiva a tavoli di progettazione e programmazione per la definizione delle politiche sociali;

3.3 Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 4

Aderenti all'associazione

4.1 - All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

4.2 - Gli aderenti sono suddivisi in ordinari, volontari e onorari.

4.2.1 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo e sottoscrivono la quota associativa.

4.2.2 Gli aderenti volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, sono contemporanea-

mente iscritti nel Registro Volontari e sottoscrivono la quota associativa.

4.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4.2.4 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri enti del Terzo settore, nel rispetto delle norme di legge in tema di organizzazioni di volontariato, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.3 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

4.4 - Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4.5 - Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.

4.6 - La qualifica di aderente si perde per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione;
- morosità.

4.7 - La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.8 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 5

Diritti e doveri degli aderenti

5.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione attraverso il versamento annuale del contributo associativo. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

5.3 - Gli aderenti hanno il diritto:

. di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contribu-

to, e di votare direttamente o per delega;

. all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;

. di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

. di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione esclusivamente presso la sede legale della Associazione previa richiesta scritta al Presidente;

. di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.4 - Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

5.5 - Gli aderenti hanno l'obbligo di:

. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

. contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

. versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;

. svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;

. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

5.6 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non pos-

sono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 6

Organi sociali dell'Associazione

6.1 - Organi dell'Associazione sono:

- . Assemblea degli aderenti;
- . Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- . Il Presidente.

6.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- . Organo di Controllo - Revisore dei Conti;
- . Il Collegio dei Garanti.

6.3 - Gli organi sociali e gli organi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

6.4 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Articolo 7

Assemblea degli aderenti

7.1 - L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto,

atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.

7.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- . l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- . l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- . l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- . eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- . eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- . eleggere il Revisore dei Conti (se previsto);
- . approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- . ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- . approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;

. fissare l'ammontare del contributo associativo;

. deliberare sulla responsabilità degli organi sociali.

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.8 - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.9 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La secon-

da convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

7.12 - Ciascun aderente può essere portatore di massimo una delega di altro aderente.

7.13 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.14 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 8

Organo di Amministrazione

8.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 Consiglieri, nominati dall'Assemblea, comunque da definirsi in numero dispari: tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

8.2 - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

8.3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente e un Segretario generale

8.4 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora

sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti.

8.4.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

8.4.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8.4.3 - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8.4.4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

8.4.5 - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.4.6 - Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.5 - Compete al Consiglio Direttivo:

. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

- . predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- . sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario od entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano;
- . determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- . eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- . nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- . accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- . deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- . ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- . assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- . istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- . nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

8.6 - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più

membri del Consiglio stesso.

8.7 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Presidente

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.

9.2 - Il Presidente:

- . ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- . dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- . può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- . ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- . presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- . convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- . conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;

. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.4 - Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10

Organo di Controllo - Revisori dei Conti

10.1 - L'assemblea può nominare il Revisore dei Conti tra gli iscritti al Registro dei Registri Contabili.

10.2 L'Assemblea può nominare il Revisore dei Conti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore:

. esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

. agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;

. può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

. riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 11

Collegio dei Garanti

11.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi, scelti anche tra i non aderenti.

11.2 - Il Collegio:

. ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

. giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 12

Patrimonio ed Entrate

12.1 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) liquidità
- c) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

12.2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- . quote associative degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- . contributi di privati;
- . contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- . contributi di organismi internazionali;
- . donazioni e lasciti testamentari;
- . rimborsi derivanti da convenzioni;
- . rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

- . entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- . fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

12.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente, ed in assenza dal Vice Presidente, o del Segretario Generale salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Esercizio Sociale e Bilancio

13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, od entro sei mesi in caso di esigenze particolari. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

13.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3 - Il bilancio coincide con l'anno solare.

13.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Articolo 14

Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'associazione

14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

14.3 - I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, sentito il parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e comunque nel rispetto delle norme di legge in vigore in materia di Enti del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ed alle loro eventuali modifiche.

F.to Massimo Parravicini

F.to Margherita Mussi

